

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 2003

relativa al regime di aiuti al quale l'Italia, Regione Toscana, intende dare esecuzione per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra

[notificata con il numero C(2003) 1327]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/260/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

vista la decisione C(2002) 3585<sup>(1)</sup>, con la quale la Commissione ha deciso di avviare il procedimento formale di indagine di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato, nei confronti di parte dell'aiuto C60/2002 (ex N747/2001),

dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni conformemente ai detti articoli,

considerando quanto segue:

### 1. PROCEDIMENTO

(1) Con lettera del 6 novembre 2001, registrata dalla Commissione il 9 novembre 2001 (A/38755), le autorità italiane hanno notificato, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, un regime di aiuti istituito con delibera della Giunta regionale della regione Toscana n. 481, del 20 maggio 2002.

(2) Con lettera D/55204 del 13 dicembre 2001 la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni in merito al regime notificato. Dato che le informazioni fornite dalle autorità italiane con entrambe le lettere A/30363, del 18 gennaio 2002, e A/31888, del 12 marzo 2002, erano incomplete, la Commissione ha inviato due solleciti il 21 febbraio (D/50737) e il 25 aprile 2002 (D/51984), ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio<sup>(2)</sup>.

(3) Le autorità italiane, dopo aver chiesto una proroga, hanno trasmesso delle informazioni, in data 6 giugno 2002, con lettera A/34113 (in allegato a quest'ultima veniva fornita per la prima volta la base giuridica) ed inviato ulteriori documenti con lettera A/34291 del 12 giugno 2002.

(4) Con lettera D/53543 del 6 luglio 2002, la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni che le autorità italiane hanno trasmesso con lettera A/36074 dell'8 agosto 2002. Nella stessa lettera le autorità italiane dichiaravano di considerare concluso l'esame preliminare della notifica, in seguito alla loro risposta.

(5) In tale caso, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 659/1999<sup>(3)</sup>, il periodo di due mesi, di cui all'articolo 4, paragrafo 5, dello stesso regolamento, inizia a decorrere dal giorno successivo alla ricezione della suddetta dichiarazione. Pertanto, entro tale periodo, la Commissione deve prendere una decisione in merito all'aiuto notificato.

(6) Di conseguenza, la Commissione ha informato l'Italia, con lettera SG(2002)D/231959, del 4 ottobre 2002, di aver deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, in relazione ad una parte dell'aiuto in questione.

(7) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*<sup>(4)</sup>. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito all'aiuto di cui trattasi.

(8) La Commissione non ha ricevuto osservazioni in merito da parte di terzi interessati.

<sup>(1)</sup> GU C 331 del 31.12.2002, pag. 50.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Cfr. nota 2.

<sup>(4)</sup> Cfr. nota 1.

(9) La risposta ufficiale delle autorità italiane è pervenuta con lettera del 13 dicembre 2002 (A/39170).

ii) 3 % del consumo energetico globale ottenuto da fonti rinnovabili;

iii) risparmio energetico pari a 25 000 tonnellate di petrolio.

## 2. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO

### 2.1. Base giuridica ed oggetto dell'aiuto

(10) La base giuridica è costituita dalla delibera della Giunta regionale della Regione Toscana n. 481, del 20 maggio 2002. Il regime di aiuto è finalizzato a ridurre le emissioni di gas a effetto serra promuovendo l'uso di fonti di energia rinnovabili e i programmi di risparmio energetico.

(11) Il regime prevede due tipi di aiuto:

a) l'aiuto agli investimenti per promuovere l'utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica, attraverso la realizzazione di:

i) nuovi impianti per la produzione di energia con biomasse, preferibilmente integrati con reti di teleriscaldamento;

ii) nuovi impianti per l'utilizzazione del solare termico;

iii) nuovi impianti fotovoltaici per la produzione di energia;

iv) nuovi impianti nelle isole minori per la produzione di energia da fonte eolica, dal combustibile derivato da rifiuti solidi urbani e dal biogas;

b) misure per la riduzione dei consumi energetici:

i) interventi nel settore abitativo;

ii) promozione e diffusione di sistemi di riscaldamento e condizionamento e di componenti elettrici ad alta efficienza nel settore abitativo, nonché negli uffici privati e pubblici;

iii) applicazione di componenti elettrici ad alta efficienza nelle industrie;

iv) promozione di un maggiore utilizzo di combustibili a basso impatto ambientale o di un uso più efficiente dei combustibili nell'industria.

(12) Gli obiettivi globali di tipo ambientale perseguiti dal regime in questione, nel periodo 2002-2007, sono i seguenti:

i) minore inquinamento atmosferico, causato dai gas ad effetto serra, corrispondente a 700 000 tonnellate di CO<sub>2</sub>;

### 2.2. Forma dell'aiuto e investimenti interessati

(13) L'aiuto è fornito sotto forma di sovvenzioni a fondo perduto.

(14) Gli investimenti interessati sono i seguenti:

a) terreni, quando sono rigorosamente necessari per soddisfare obiettivi ambientali, fino ad una percentuale massima del 10 % dei costi totali ammissibili;

b) fabbricati, impianti ed attrezzature destinati a ridurre o ad eliminare l'inquinamento ed i fattori inquinanti o ad adattare i metodi di produzione in modo da proteggere l'ambiente;

c) oneri di progettazione, direzione lavori e collaudo direttamente imputabili alle opere, soltanto se obbligatori per legge ed a rendiconto.

### 2.3. Intensità dell'aiuto, beneficiari e costi ammissibili

(15) L'intensità dell'aiuto è pari, rispettivamente:

a) nel caso di aiuti agli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili:

i) al 40 % lordo dei costi di investimento ammissibili per nuovi impianti per la produzione di energia con biomasse;

ii) al 30 % lordo dei costi di investimento ammissibili per la realizzazione di impianti per l'utilizzazione del solare termico;

iii) al 75 % lordo dei costi ammissibili relativi a nuovi impianti fotovoltaici;

iv) al 40 % lordo dei costi ammissibili per la realizzazione di impianti nelle isole minori per la produzione di energia da fonte eolica, dal combustibile derivato da rifiuti solidi urbani e dal biogas.

b) nel caso degli investimenti per la riduzione dei consumi energetici:

al 40 % lordo dei costi ammissibili per tutti i tipi di intervento.

(16) Tutte le imprese (piccole, medie e grandi) sono ammissibili. Il regime non si applica alle attività connesse alla produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti elencati all'allegato I del trattato.

#### 2.4. Bilancio e durata

(17) Il bilancio globale previsto è di 29 milioni di EUR per l'intera durata del regime di aiuti (vale a dire 2002-2007).

#### 2.5. Cumulo degli aiuti

(18) L'aiuto relativo ai costi ammissibili nel quadro del presente regime non può essere cumulato con altri aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, né con altri finanziamenti comunitari.

### 3. MOTIVAZIONI DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

(19) Le sottomisure «nuovi impianti per la produzione di energia con biomasse», «nuovi impianti per l'utilizzo del solare termico» e «nuovi impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili nelle isole minori» della misura a) «Aiuto agli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili», sono state valutate dalla Commissione alla luce della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente<sup>(5)</sup> (in prosieguo «la disciplina»). Esse sono state ritenute conformi con il punto 32 della disciplina menzionata e sono state di conseguenza autorizzate ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, per mezzo della stessa decisione C(2002) 3585, con la quale è stato avviato il presente procedimento.

#### 3.1. Dubbi relativi alle misure concernenti i nuovi impianti fotovoltaici per la promozione di fonti di energia rinnovabili<sup>(6)</sup>

(20) Nel corso dell'esame preliminare della notifica, la Commissione ha rilevato che l'intensità massima proposta del 75 % non sembrava compatibile, se non in base al punto 32, terzo comma, della disciplina e ha chiesto alle autorità italiane di dimostrare la necessità di tale tasso di aiuto, in rapporto all'intensità di base del 40 %, normalmente concessa per investimenti a supporto di queste forme di energia.

(21) Dal momento che non è stato fornito alcun dato, la Commissione ha confermato, nella sua decisione di avviare il procedimento d'indagine formale, di nutrire dubbi sul rispetto delle condizioni previste al punto 32, terzo comma, della disciplina, in particolare per quanto concerne la necessità di concedere il tasso di aiuto del 75 %, previsto dal progetto di regime a supporto degli impianti fotovoltaici.

#### 3.2. Dubbi relativi alle misure volte a ridurre i consumi energetici<sup>(7)</sup>

(22) La Commissione ha sottolineato che il punto 30 della disciplina degli aiuti di Stato per la tutela ambientale stabilisce che gli investimenti nel settore del risparmio energetico, come definiti al punto 6, sono equiparati agli investimenti per la tutela dell'ambiente, purché siano conformi ai requisiti fissati al punto 36 della disciplina. Pertanto è stato chiesto alle autorità italiane di illustrare in maniera più dettagliata in che cosa consistevano i singoli interventi previsti alla misura b) del regime notificato.

(23) In base alle informazioni fornite, alcuni investimenti ammissibili, previsti dal progetto di regime, concernenti in particolare gli interventi nel settore abitativo e l'applicazione di componenti elettrici ad alta efficienza, sembravano riguardare soltanto il controllo e la misurazione, anziché la riduzione dei consumi di energia. Per quanto riguarda l'aiuto diretto ad un maggiore utilizzo di combustibili a basso impatto ambientale o ad un uso più efficiente dei combustibili nell'industria, esso sembrava voler contribuire alla sostituzione dei combustibili inquinanti. Benché collocato fra le misure relative al risparmio energetico, quest'ultimo sembrava piuttosto finalizzato alla riduzione dell'inquinamento.

(24) Pertanto, la Commissione dubitava che i suddetti investimenti, finalizzati al controllo e alla misurazione dei consumi di energia, potessero essere considerati come misure per il risparmio energetico. La Commissione riteneva che essi avrebbero potuto eventualmente costituire parte di un progetto di risparmio energetico, in combinazione con altre misure, ma che non potevano essere considerati investimenti diretti al risparmio di energia, in quanto tali.

(25) Inoltre, la Commissione nutriva dubbi sul fatto che la sostituzione di combustibili inquinanti con altri tipi di combustibili, considerati meno inquinanti, potesse essere ammissibile per la concessione di un aiuto ambientale, in quanto la descrizione della misura in questione era troppo generica e non prevedeva alcun collegamento evidente fra l'aiuto e la prevista riduzione dell'inquinamento, a livello del singolo beneficiario. Inoltre, secondo la Commissione, anche se tale misura fosse stata considerata ammissibile, in quanto aiuto diretto alla riduzione dell'inquinamento, sarebbe stata accettabile un'intensità del 30 %, anziché del 40 %, come notificato.

<sup>(5)</sup> GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3.

<sup>(6)</sup> Cfr. considerando 11, lettera a), punto iii), della presente decisione.

<sup>(7)</sup> Cfr. considerando 11, lettera b), della presente decisione.

## 4. COMMENTI DELL'ITALIA

4.1. Per quanto riguarda la sottomisura relativa ai nuovi impianti fotovoltaici per la promozione di fonti di energia rinnovabili <sup>(8)</sup>

- (26) Nelle loro osservazioni, le autorità italiane sostengono che la concessione di aiuti fino all'intensità massima del 75 % è assolutamente necessaria per diffondere gli impianti fotovoltaici sul territorio della regione, dal momento che i costi di investimento, richiesti da questa fonte rinnovabile di energia, sono notevolmente più alti, anche in rapporto alle più costose tra le altre fonti energetiche rinnovabili. A loro avviso, l'intensità di base del 40 % prevista al punto 32, primo comma, della disciplina in favore delle fonti energetiche rinnovabili, disincentiverebbe i potenziali investitori, per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici.
- (27) A questo fine, è stato allegato uno studio che dimostra la mancanza di redditività di 5 differenti ipotesi di impianti fotovoltaici, attraverso il confronto dei costi di investimento, della produzione effettiva di energia, dei proventi lordi annui, derivanti dalla vendita di energia sulla base di un prezzo medio di 0,18 kWh, previsti e del tempo di ritorno semplice dell'investimento in assenza di qualsiasi aiuto.
- (28) Il risultato di tale studio è sintetizzato nella tabella seguente:

Capacità	Costo dell'investimento (EUR)	Produzione effettiva (kWh/giorno)	Proventi lordi annui in EUR	PBT (tempo di ritorno semplice) senza aiuto (in anni)
0,2 kW	1 370,00	5,12	42,00	32
0,2 kW	3 320,00	0,64	42,00	79
1,6 kW	17 800,00	0,64	336,00	53
5 kW	38 280,00	16,00	1 051,20	36
50 kW	347 050,00	160,00	10 512,00	33

- (29) La doppia ipotesi di impianto avente la stessa capacità (0,2 kW) è dovuta alle differenti finalità perseguite. Il primo tipo di impianto mira a produrre elettricità per utenze marginali (per esempio una centralina meteorologica o l'illuminazione votiva di un piccolo cimitero isolato); il secondo fa funzione di stazione di sollevamento dell'acqua per scopi agricoli (la considerevole differenza di costi è dovuta alla necessità, in questo secondo caso, di una pompa a pistone per la funzione specifica). Entrambi impiegano la tecnologia a «isola» (impianti non collegati a rete); analogamente accade nel caso dell'impianto da 1,6 kW. Al contrario, entrambe le ipotesi di impianti più potenti (5 e 50 kW) prevedono il collegamento a rete.

<sup>(8)</sup> Cfr. considerando 11, lettera a), punto iii), della presente decisione.

- (30) In base a questo studio, il tempo di ritorno semplice dell'investimento, in assenza di qualsiasi aiuto, andrebbe da 32 a 79 anni. Pertanto, dato un periodo medio di vita di questo tipo di impianti che va da 25 a 30 anni, nessuno affronterebbe questo tipo di investimento.

- (31) Inoltre, le autorità italiane hanno confermato il loro impegno a rispettare il punto 37, primo e quarto comma, della disciplina, riguardante il calcolo dei sovraccosti che, in particolare nel campo delle energie rinnovabili, stabilisce che i costi di investimento ammissibili corrispondono ai sovraccosti sostenuti dall'impresa rispetto a quelli inerenti ad un impianto di produzione di energia tradizionale avente la stessa capacità in termini di produzione effettiva di energia. Esse si erano già impegnate, nel corso della notifica <sup>(9)</sup>, a notificare separatamente i casi in cui i costi ammissibili venissero calcolati in modo diverso.

- (32) È stata trasmessa un'ulteriore tabella, che confronta i costi di investimento per la produzione di elettricità rinnovabile per mezzo di impianti fotovoltaici (collegati in rete) con quelli relativi ad altre fonti energetiche rinnovabili (eolica, mini-idroelettrica, biogas, geotermica, biomassa) e con l'elettricità non rinnovabile prodotta da impianti convenzionali. Questi dati sono stati ricavati da uno studio dell'ENEA (Agenzia nazionale per l'energia e l'ambiente) e più precisamente dalla sua unità dello sviluppo sostenibile.

(in EUR/Kw)

Fonte energetica	Costi di investimento
Fotovoltaica	7 746-8 263
Eolica	1 033-1 291
Minydro (0-3MW)	1 807-2 324
Biogas	1 291-1 549
Geotermica	2 324
Biomassa	2 324-2 582
Non rinnovabile	413-464

4.2. Sulla misura relativa alla riduzione dei consumi energetici <sup>(10)</sup>

- (33) A seguito dell'avvio del procedimento, le autorità italiane hanno comunicato di aver deciso di modificare alcuni investimenti ammissibili della misura in questione. La lista emendata degli investimenti presi in considerazione, che si intende sostituire la precedente, prevista nella notifica, è la seguente:

- a) installazione di generatori di calore ad alto rendimento;
- b) inserimento di materiali coibenti in strutture edilizie;

<sup>(9)</sup> Cfr. lettera n. 9709 del 1° agosto 2002, protocollata il 9 agosto 2002 come A/36098.

<sup>(10)</sup> Cfr. considerando 11, lettera b), della presente decisione.

- c) installazione di sistemi di illuminazione ad alto rendimento;
- d) installazione di recuperatori di calore.

Le autorità italiane hanno inoltre confermato l'intensità di aiuto prevista del 40 %, in rapporto a tutte le sottomisure della misura di cui al considerando 11, lettera b).

- (34) È stata anche allegata una relazione tecnica, indicante il risparmio energetico indotto da ciascuna sottomisura, come di seguito riportato.

a) *Installazione di generatori di calore ad alto rendimento*

- (35) Il risparmio energetico di base risultante dall'installazione di una caldaia con rendimento maggiore di 0,92, in rapporto a un rendimento di 0,75 per la caldaia preesistente, in zona climatica di tipo «D», che corrisponde ad un fabbisogno termico medio di 6 200 Mcal/anno per caldaia, è pari a 0,15 tep/anno per UA (unità abitativa equivalente).

- (36) Secondo le autorità italiane, dal summenzionato valore lordo del risparmio devono essere dedotti 0,02 tep/anno per l'aumento di potenza elettrica assorbita, mentre devono essere addizionati 0,05 tep/anno di riduzione di consumo dovuto alla mancanza di fiamma pilota, e 0,035 tep/anno di riduzione di consumo di energia nella produzione di acqua sanitaria.

- (37) Il risparmio energetico complessivo che ne risulta è pari a 0,185 tep/anno, corrispondente ad un risparmio economico annuo di poco superiore a 150 EUR, sulla base di un costo dell'energia nel residenziale di circa 800 EUR/tep.

b) *Isolamento di strutture edilizie con materiali coibenti*

- (38) La resistenza termica minima ammissibile dell'isolante applicato, riferito a zone climatiche di tipo «D», è pari a 1,1 m<sup>2</sup> °K/W, corrispondente a spessori di polistirolo equivalente tra 4 e 6 cm.

- (39) Data una conducibilità termica, prima dell'intervento, tra 1,4 e 1,7 W/m<sup>2</sup> °K, riferendosi a superfici isolate di 100 m<sup>2</sup>, il risultato atteso è costituito da un risparmio energetico tra 0,28 e 0,36 tep/anno per edilizia residenziale e tra 0,24 e 0,32 tep/anno nel caso di locali ad uso uffici o commerciali.

c) *Installazione di sistemi di illuminazione da alto rendimento*

- (40) Diversi tipi di lampade sono previsti nella presente sottomisura, in particolare lampade fluorescenti compatte e tubolari, lampade a vapori di mercurio e a vapori di sodio.

- (41) Il risparmio energetico medio deve essere calcolato sulla base della sostituzione di lampade ad incandescenza con lampade fluorescenti compatte con alimentatore incorporato. In base ad un fattore di conversione tra energia

elettrica consumata ed energia primaria pari a 0,22 10<sup>-3</sup> tep/kWh, e data una potenza in watt, della lampada ad incandescenza sostituita, di 100 W e della lampada a fluorescenza adottata al suo posto di 20 W, nonché un tempo di funzionamento annuo di 1 000 ore, lo specifico risparmio energetico risultante è di 17,6 10<sup>-3</sup> tep/anno per lampada.

d) *Installazione di recuperatori di calore*

- (42) Sono ammissibili ai sensi della presente sottomisura scambiatori di calore, pompe di calore e gruppi di assorbimento, sistemi di recupero condense e di ricomprensione del vapore. Si tratta di recuperare il calore, altrimenti perduto, e quindi di risparmiare il quantitativo di energia necessario a produrre la stessa quantità di calore.

- (43) In particolare nel caso di impianti per la ricomprensione del vapore, il risparmio energetico (RE) è ottenuto come di seguito indicato:  $RE = (Hv-E/0,39)/4,187 * 10^{-4}$ . Dal momento che E (energia spesa per comprimere 1 kg di vapore) è funzione della temperatura e del salto entalpico, avremo una serie di dati sul risparmio energetico, come risulta dalla tabella seguente:

Variazione della temperatura (°C)	E (kJ/kg)	ES (tep/kg)
< 10	75,35	0,0494
10-20	99,52	0,0479
> 20	146,44	0,0450

- (44) Le autorità italiane si sono nuovamente impegnate a calcolare i costi ammissibili al netto dei vantaggi apportati dall'eventuale aumento di capacità, dei risparmi di spesa ottenuti nei primi cinque anni di vita dell'impianto e delle produzioni accessorie aggiuntive realizzate nell'arco dello stesso periodo quinquennale.

## 5. VALUTAZIONE DELL'AIUTO

### 5.1. Sussistenza di un aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE

- (45) La Commissione ha valutato il regime notificato sulla base dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. L'articolo 87, paragrafo 1, recita «sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

- (46) Gli aiuti previsti nel regime in questione sono attuati attraverso trasferimenti di risorse pubbliche. Tali sovvenzioni sono discrezionali, migliorano la situazione finanziaria delle imprese beneficiarie e possono incidere sugli scambi fra Stati membri. Tali misure ricadono quindi nell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.



## 5.2. Legittimità dell'aiuto

- (47) Le autorità italiane hanno soddisfatto i loro obblighi ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato notificando il regime di aiuti alla Commissione prima della sua entrata in vigore.

## 5.3. Compatibilità dell'aiuto con il trattato CE

- (48) La Commissione ha valutato le misure notificate alla luce della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente <sup>(1)</sup>.

### a) Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici

- (49) Allo scopo di valutare la necessità dell'intensità di aiuto del 75 %, relativa ai nuovi impianti fotovoltaici, proposta dalle autorità italiane, la Commissione ha calcolato i costi di investimento per kW nei cinque esempi di impianto forniti dall'Italia, come indicato nella tabella seguente:

Capacità	Costo totale dell'investimento (in EUR)	Costo dell'investimento per kW installato (in EUR/kW)
0,2 kW	1 370,00	6 850,00
0,2 kW <sup>(12)</sup>	1 420,00	7 100,00
1,6 kW	17 800,00	11 125,00
5 kW	38 280,00	7 656,00
50 kW	347 050,00	6 941,00
Media		7 934,40

<sup>(12)</sup> Il costo della pompa (1 900 EUR), necessaria per la specifica funzione dell'impianto prevista, è stata sottratta dai costi di investimento, in quanto secondo l'opinione della Commissione, essa non può rappresentare un costo ammissibile dal momento che sarebbe stata comunque necessaria, anche nel caso di impianto tradizionale.

- (50) Il costo medio dell'investimento che ne risulta, relativamente agli impianti proposti dalla Regione Toscana, è di 7 934,40 EUR/kW, in linea con i dati ENEA, trasmessi in allegato alle osservazioni delle autorità italiane. In base a questi ultimi, i costi di investimento per kW, riferiti ad impianti fotovoltaici, si collocano in un intervallo tra 7 746 e 8 263 EUR, se riferiti, in particolare, alla produzione di elettricità, collegata in rete.

<sup>(1)</sup> Cfr. nota 5.

- (51) Successivamente, la Commissione ha confrontato i costi supplementari medi del solo investimento iniziale degli impianti fotovoltaici, con quello delle altre fonti energetiche rinnovabili (eolica, minydro, biogas, geotermica, biomassa) e non rinnovabili (fonti fossili), come di seguito riportato:

*(in EUR/Kw)*

Fonte energetica	Costi medi d'investimento	Extra-costi medi	Intensità di aiuto	Ammontare di aiuto
Fotovoltaica	8 004	7 566	75 %	5 674
Eolica	1 162	720	40 %	288
Minydro(0-3MW)	2 065	1 627	40 %	651
Biogas	1 420	982	40 %	393
Geotermica	2 324	1 886	40 %	746
Biomassa	2 453	2 015	40 %	806
Non rinnovabile	438	0	0 % =	0

- (52) Benché la percentuale non assistita degli extra costi sia pari al 25 % nel caso degli impianti fotovoltaici, contro il 60 % per le altre fonti energetiche rinnovabili, si presume che la contribuzione media del beneficiario ai costi d'investimento supplementari ammonti al 25 % di 7 566 EUR ovvero a 1 892 EUR/kW nel caso dell'energia fotovoltaica, mentre essa raggiunge soltanto 1 209 EUR/kW (60 % di 2 015 EUR) per la più costosa tra le altre fonti energetiche rinnovabili (gli impianti a biomassa).

- (53) L'apporto medio, al netto di qualsiasi aiuto, dei beneficiari ai costi complessivi dell'investimento, in valore assoluto per kW installato, è pertanto di 2 330 EUR (8 004-5 674) nel caso degli impianti fotovoltaici, paragonato a 1 647 EUR (2 453-806) per gli impianti a biomassa (i più costosi dopo quelli fotovoltaici), a 874 EUR (1 162-288) per quelli eolici (i più economici tra quelli ad energie rinnovabili) e infine a 438 EUR per impianti convenzionali che producono elettricità non rinnovabile.

- (54) Per quanto riguarda il tempo medio di ritorno dell'investimento, la Commissione osserva che, sulla base di una produzione effettiva di 3,2 kWh/giorno per 1 kW di capacità installata, esso sarebbe di 11 anni nel caso dell'energia fotovoltaica, nell'ipotesi che fosse concesso un tasso di aiuto del 75 % degli extracosti.

- (55) Le autorità italiane si sono inoltre impegnate a non concedere alcun altro aiuto agli impianti considerati.

(56) Alla luce di quanto precede, la Commissione considera pertanto sufficientemente provata la necessità del tasso di aiuto del 75 %, nel caso della sottomisura «nuovi impianti fotovoltaici», ai sensi del punto 32, terzo comma, della disciplina.

(57) Tuttavia essa ritiene che le autorità italiane debbano trasmettere una relazione annuale sull'attuazione del regime, che consenta la verifica del differenziale tra i costi di investimento della tecnologia fotovoltaica e quelli delle altre fonti energetiche rinnovabili.

(58) Qualora emerga il rischio di sovracompensazione, in particolare quando l'apporto medio — al netto di qualsiasi aiuto- dei beneficiari ai costi complessivi di investimento, in valore assoluto per kW installato, fosse inferiore nel caso degli impianti fotovoltaici rispetto agli altri impianti ad energie rinnovabili, la Commissione potrebbe indirizzare all'Italia una raccomandazione che proponga opportune misure, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 659/1999.

*b) Per quanto riguarda la riduzione dei consumi energetici*

(59) Le sottomisure della presente misura sono state modificate, a seguito del punto di vista espresso dalla Commissione nella sua decisione di avviare il procedimento formale di indagine.

(60) Di conseguenza, la Commissione è dell'avviso che le sottomisure modificate soddisfano le condizioni stabilite al punto 30 della disciplina ambientale, in quanto consistono chiaramente in misure per il risparmio energetico, come definite al punto 6 della stessa disciplina — che stabilisce che un uso efficiente delle risorse naturali deve essere incoraggiato —, e sono di conseguenza ritenute equivalenti agli investimenti per la tutela dell'ambiente.

(61) Inoltre, alla luce dei dati tecnici forniti, le nuove misure previste, sono considerate suscettibili di raggiungere l'obiettivo di ridurre la quantità di energia utilizzata dalle imprese nel loro ciclo produttivo<sup>(13)</sup>.

(62) Impianti ed attrezzature presi in considerazione sono definiti concordemente alle disposizioni previste al punto 36 della disciplina. Non sono previsti investimenti in terreni e fabbricati, né in immobilizzazioni immateriali.

(63) Beneficiari degli aiuti disposti dalla misura in questione sono sia le piccole e medie imprese che le grandi, conformemente alla disciplina.

(64) L'intensità di aiuto del 40 % lorda è in armonia con la soglia di aiuto prevista al punto 30 della disciplina. La misura non prevede alcun incremento dell'intensità di aiuto, né per le imprese situate in aree assistite, né a favore delle piccole e medie imprese.

<sup>(13)</sup> Per quanto riguarda in particolare la sottomisura A «installazione di generatori di calore ad alto rendimento», qualora vengano prese in considerazione caldaie per la produzione di acqua calda, verrà rispettata la direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi (GU L 167 del 22.6.1992, pag. 17).

(65) L'aiuto relativo ai costi ammissibili nel quadro del presente regime non può essere cumulato con altri aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, né con altri finanziamenti comunitari.

#### 5.4. Osservazioni finali

(66) La Commissione ha notato che l'intensità di aiuto riguardante gli impianti fotovoltaici, è stata applicata, nelle ipotesi proposte nell'allegato A alla risposta ufficiale dell'Italia, all'intero ammontare dell'investimento anziché ai soli costi d'investimento aggiuntivi (extra costi), al solo scopo di dimostrare che perfino in quel caso l'investimento in questione richiede un periodo di ammortamento piuttosto lungo e pertanto non appare veramente redditizio, dal punto di vista di un operatore in un mercato concorrenziale.

(67) Allo stesso tempo la Commissione osserva che gli impegni relativi al rispetto del punto 37, primo e quarto comma, della disciplina, sono stati confermati dalle autorità italiane, il che implica che i costi ammissibili presi in considerazione saranno rigorosamente limitati ai costi d'investimento supplementari sostenuti dall'impresa rispetto ad un impianto tradizionale avente la stessa capacità in termini di produzione effettiva di energia.

(68) Similmente, i risparmi derivanti dall'investimento considerato, rispetto a fonti convenzionali — per esempio i costi della connessione, non più necessaria, alla rete di distribuzione — non sono stati sottratti, in particolare nella tabella 6 bis dell'allegato A, soltanto per dimostrare che perfino in tal caso il tempo di ritorno dell'investimento sarebbe stato di 8 anni.

(69) La Commissione ricorda che le autorità italiane si erano già impegnate a calcolare i costi ammissibili al netto dei vantaggi apportati dall'eventuale aumento di capacità produttiva, dei risparmi di spesa ottenuti nei primi cinque anni di vita dell'impianto e delle produzioni aggiuntive realizzate nell'arco dello stesso periodo quinquennale, come stabilito al punto 37, terzo comma, della disciplina. Ciò dovrebbe riguardare in particolare i risparmi di combustibile di un impianto fotovoltaico rispetto ad uno tradizionale.

#### 5.5. Conclusioni

(70) Alla luce di quanto precede, la Commissione è dell'avviso che la sottomisura «nuovi impianti fotovoltaici» della misura a) «promozione delle fonti energetiche rinnovabili» del regime di aiuti notificato come N 747/2001, soddisfi le disposizioni stabilite nella disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente<sup>(14)</sup>, in particolare al punto 32, terzo comma, e possa di conseguenza beneficiare di una deroga ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

<sup>(14)</sup> Cfr. nota 5.

(71) Allo stesso modo, la misura b) «interventi per il risparmio energetico» del summenzionato regime notificato di aiuti, soddisfa le condizioni previste al punto 30 della disciplina ambientale e può pertanto essere autorizzata ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

L'aiuto al quale l'Italia, Regione Toscana, intende dare esecuzione per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in virtù della delibera della Giunta regionale della Regione Toscana n. 481, del 20 maggio 2002, è compatibile con il mercato comune, subordinatamente al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 2.

#### *Articolo 2*

1. I costi ammissibili presi in considerazione nell'attuazione del regime sono rigorosamente limitati ai costi d'investimento supplementare necessari per conseguire gli obiettivi di tutela ambientale e, in particolare, per quanto riguarda le fonti energetiche rinnovabili, ai sovraccosti sostenuti dalle imprese, rispetto ad un impianto convenzionale, avente la stessa capacità in termini di produzione effettiva di energia.

2. Analogamente, i costi ammissibili sono calcolati al netto dei vantaggi apportati dall'eventuale aumento di capacità, dei risparmi di spesa ottenuti nei primi cinque anni di vita dell'impianto e delle produzioni accessorie aggiuntive realizzate nell'arco dello stesso periodo quinquennale.

#### *Articolo 3*

Le autorità italiane trasmettono alla Commissione una relazione annuale sull'attuazione del regime, che consenta la verifica del differenziale fra i costi di investimento della tecnologia fotovoltaica e quelli delle altre fonti energetiche rinnovabili, al fine di escludere ogni eventuale rischio di sovracompensazione della tecnologia fotovoltaica.

#### *Articolo 4*

Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione l'Italia comunica alla Commissione i provvedimenti presi per conformarvisi.

#### *Articolo 5*

La Repubblica Italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2003.

*Per la Commissione*

Mario MONTI

*Membro della Commissione*